

**Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.**

**Art. 16**

*(Sviluppo delle professionalità)*

- 1.** Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede alla realizzazione di attività di formazione per specifiche esigenze consiliari.
- 2.** Il Regolamento di organizzazione, tenuto conto delle specificità dell'organizzazione consiliare, disciplina gli strumenti di programmazione, controllo e coordinamento delle attività di supporto alle funzioni consiliari e la definizione del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale degli uffici consiliari, in applicazione dei principi di cui al titolo III, capo IV, della legge regionale 18/2016 e nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva.
- 3.** L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 17, può proporre profili professionali specifici relativi alle esigenze del Consiglio regionale. A tal fine, la Regione garantisce la partecipazione di un rappresentante del Consiglio regionale ai lavori degli organismi opportunamente costituiti sui sistemi di classificazione professionale.